

Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2002

Interventi a favore del turismo scolastico.

Art. 2

La misura dei finanziamenti da assegnare a ciascuna Provincia è determinata sulla base del numero degli alunni frequentanti, nell' anno scolastico precedente, le scuole di ogni ordine e grado, statali, pareggiate o legalmente riconosciute esistenti nell' ambito della provincia, con esclusione delle scuole materne e delle Università.